

Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2018, n. 32-7220

**L.R. 75/95 e s.m.i. Approvazione del programma regionale delle attività di lotta alle zanzare per l'anno 2018.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

- la L.R. 24 ottobre 1995, n. 75 “Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare” è nata dall’esigenza di contribuire alla tutela della salute dei cittadini, al miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale, soggette a infestazioni di zanzare, attraverso interventi finanziari a sostegno degli Enti locali per iniziative di lotta contro tali insetti;

- la legge regionale sopra indicata prevede che la Giunta regionale stabilisca gli indirizzi, individuando le iniziative e le aree prioritarie di intervento, approvi il programma di lotta alle zanzare, comprendente le iniziative ammissibili a contributo e il relativo preventivo di spesa;

- la DGR n.14-13100 del 25.01.2010 di approvazione delle istruzioni applicative della L.R. 75/95, definisce, tra l’altro, gli indirizzi applicativi e le iniziative di lotta ammissibili a finanziamento che comprendono:

interventi in aree prioritarie oggetto di apposito piano regionale;

interventi in aree non prioritarie richiesti dagli Enti locali;

- il programma di attività di cui all’Allegato A alla presente deliberazione contiene le linee di intervento di interesse regionale per la lotta alle zanzare per l’anno 2018 ritenute necessarie per dare attuazione agli obiettivi di tutela della salute dei cittadini e al miglioramento della qualità della vita nei territori oggetto di infestazioni e che riguardano principalmente i seguenti ambiti:

- cofinanziamento nella misura del 50% della spesa ammissibile dei progetti urbani presentati dagli Enti locali per l’anno 2018 ai sensi dell’art. 5 della L.R. 75/95;

- attività di informazione, monitoraggio e contrasto della diffusione dei vettori di patologie umane e animali veicolate da zanzare che comprende:

- attività di sorveglianza generale e monitoraggio del territorio;
- attività mirate di sorveglianza, indagine e lotta;
- interventi contro la diffusione di malattie da vettore;
- attività di formazione e informazione;
- attività tecniche in ambiti urbani e rurali non risicoli;
- gestione dei dati rilevati;
- attività di ricerca e sviluppo.

- la citata legge 75/95, in riferimento ai progetti nelle aree urbane che vengono presentati dagli Enti Locali, prevede la concessione da parte dell’Amministrazione regionale di contributi per un importo massimo del 50% della spesa ammissibile da cui ne deriva che il 50% dei costi dei progetti relativi alle aree urbane è a carico degli Enti Locali che presentano la domanda di contributo e il restante 50% è a carico della Regione;

- in particolare l'art. 3, comma 1 bis della L.R. 75/95, come modificata dalla L.R. 28/08, prevede che gli Enti che presentano progetti di lotta in ambito urbano possano richiedere alla Regione di attuare gli interventi direttamente o attraverso il soggetto coordinatore di cui all'art. 8 bis della L.R.75/95 e che i medesimi Enti versino all'Amministrazione regionale la quota a proprio carico necessaria all'attuazione degli interventi;

- ai sensi della citata legge l'Amministrazione regionale deve provvedere al trasferimento delle risorse al soggetto coordinatore che ha realizzato gli interventi, sostenendone i costi.

#### Tenuto conto:

- del parere espresso in data 28.02.2018 dal Comitato Tecnico Scientifico per la lotta alle zanzare e altri vettori di cui alla DGR n. 22-4857 del 10.04.2017 con il quale sono state approvate le linee di intervento di interesse regionale per la lotta alle zanzare per l'anno 2018 di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

- che sulla base di tali indicazioni sono state quantificate in Euro 2.301.106,76 le risorse ritenute necessarie per la realizzazione di tali attività.

#### Richiamati:

- la L.R. 13 novembre 2006 n. 35 di modifica della L.R.75/95 che prevede all'art.8 bis la possibilità da parte della Giunta regionale di incaricare l'IPLA del coordinamento e della gestione di attività relative alle iniziative riguardanti gli interventi di lotta alle zanzare, nonché dell'attuazione del programma regionale di lotta;

- la DCR n. 190-27730 del 17.06.2008 e la DCR n. 237-38076 del 17.10.2017 che hanno modificato e integrato lo Statuto di IPLA S.p.A al fine di meglio definirne le caratteristiche di società in house per svolgere maggiormente il ruolo di strumentalità agli interessi regionali;

- il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016) che definisce le condizioni in presenza delle quali sono possibili gli affidamenti diretti a un soggetto "in house" senza ricorrere al mercato;

- l'art. 192, comma 2 del suddetto Codice prevede che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- le "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale" come da ultimo aggiornate con la D.G.R. n. 2-6001 del 01.12.2017 che oltre a definire le diverse tipologie di controllo e le modalità del loro esercizio, richiede da parte della Direzione che dispone l'affidamento in house una verifica della convenienza economica dell'affidamento di attività a tali organismi e la valutazione dell'idoneità dei medesimi all'esecuzione dell'attività, sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili.

- l'art. 6 "Modalità di affidamento" delle citate Linee guida che, al comma 2, prevede che, fatto salvo quanto previsto dalle eventuali convenzioni quadro, alla Direzione regionale che dispone

l'affidamento "in house" compete, tra l'altro, la comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità prevista dall'art. 192 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- il medesimo comma 2 che prevede che la valutazione di congruità, ai sensi dell'art. 192 d.lgs 50/2016, vada effettuata in conformità agli obiettivi della Regione Piemonte tenendo conto sia degli aspetti economici che degli interessi pubblici da perseguirsi;

- l'Allegato B alla citata DGR n. 2-6001 del 01.12.2017 contenente l'elenco degli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" che prestano servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione Piemonte, tra i quali è indicata l'IPLA S.p.A..

Ritenuto necessario:

- approvare, ai sensi della L.R. 75/95 e s.m.i, il programma regionale delle attività di lotta alle zanzare per l'anno 2018 di cui all'Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- demandare alla Direzione Sanità:

- l'attuazione del citato programma tramite il soggetto coordinatore, individuato anche attraverso l'affidamento diretto ad IPLA S.p.A, qualora ne ricorrano le condizioni e secondo quanto disposto dall'art. 192 del D.lgs.50/2016;
- l'approvazione dei progetti di dettaglio delle attività di cui all'Allegato A , comprensivi degli obiettivi, della descrizione delle attività, dei tempi di esecuzione e dei costi ripartiti sulla base delle singole voci di attività;
- la valutazione della presenza delle condizioni legittimanti l'affidamento, nei limiti delle risorse assegnate e secondo quanto normativamente previsto;

- prevedere, per la realizzazione delle attività descritte nell'Allegato A, l'importo massimo complessivo di Euro 2.301.106,76 di cui allo stanziamento dei capitoli 113114/18 e capitolo 179350/18 - Missione 13 - Programma 07 del bilancio di previsione 2018-2020;

- prevedere che la valutazione e approvazione dei progetti che nelle annualità successive verranno presentati ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis della L.R. 75/95 dagli EE.LL, siano subordinate alla verifica dei pagamenti effettuati a favore dell'Amministrazione regionale da parte degli Enti medesimi.

Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41", così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, in particolare viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 4 del 05.04.2018 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

vista la DGR n. 6-6722 del 6 aprile 2018 " Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.";

vista la DGR n. 2-7023 del 14.06.2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Istituzione di un capitolo di spesa e variazioni compensative per l’attuazione di interventi di lotta alle zanzare” con la quale sono state disposte le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2018-2020, necessarie a finanziare gli interventi di lotta alle zanzare per l’anno 2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale, unanime,

visto il D.lgs.165//01;

vista la L.R. 23/08;

*delibera*

- di approvare, ai sensi della L.R. 75/95 e s.m.i, il programma regionale delle attività di lotta alle zanzare per l'anno 2018 di cui all'Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- di demandare alla Direzione Sanità:

- l’attuazione del citato programma tramite il soggetto coordinatore, individuato eventualmente nell’IPLA S.p.A, società in house providing, qualora ne ricorrano le condizioni legittimanti l’affidamento diretto alle stesse, secondo quanto disposto dall’art. 192 del D.lgs 50/2016;
- la valutazione della presenza delle suddette condizioni legittimanti l’affidamento diretto, nei limiti delle risorse assegnate e secondo quanto normativamente previsto;
- l’approvazione dei progetti di dettaglio tecnico delle attività di cui all’Allegato A, comprensivi degli obiettivi, della descrizione delle attività, dei tempi di esecuzione e dei costi ripartiti sulla base delle singole voci di attività;

- di prevedere, per la realizzazione delle attività descritte nell’Allegato A, l’importo massimo complessivo di Euro 2.301.106,76 di cui allo stanziamento dei capitoli 113114/18 e capitolo 179350/18 - Missione 13 - Programma 07 del bilancio di previsione 2018-2020;

- di prevedere che la valutazione e approvazione dei progetti urbani che nelle annualità successive verranno presentati ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis della L.R. 75/95 dagli EE.LL, siano subordinate alla verifica dei pagamenti effettuati a favore dell’Amministrazione regionale da parte degli Enti medesimi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e dell’art. 26, comma 1 del D.lgs 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)